



COMUNE DI BIENTINA PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE – FONTI – LIMITI – ESCLUSIONI (comma 3 sostituito integralmente rispetto Regolamento Entrate vigente)

TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 3 - RAPPORTI CON I CITTADINI (articolo inserito nel Titolo II; nel Regolamento Entrate vigente era nel Titolo I)

ART. 4 - FORME DI GESTIONE

ART. 5 - SOGGETTI RESPONSABILI

ART. 6 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (modificato parzialmente comma 4 e sostituito comma 5 con commi 5, 6 e 7 rispetto Regolamento Entrate vigente)

ART. 7 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

TITOLO III – ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I Sanzioni – Ravvedimento operoso – Definizione agevolata

ART. 8 - SANZIONI

ART. 9 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

ART. 10- DEFINIZIONE AGEVOLATA – RIDUZIONE DELLA SANZIONE

CAPO II Rimborsi – Compensazioni - Interessi

ART. 11- RIMBORSI

ART. 12- COMPENSAZIONI

ART. 13- INTERESSI

CAPO III – Autotutela – Interpello

ART. 14- AUTOTUTELA

ART. 15- INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

CAPO IV Accertamento con adesione

ART. 16- PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 17- ACCERTAMENTO CON ADESIONE – AMBITO SOGGETTIVO

ART. 18- ACCERTAMENTO CON ADESIONE – AMBITO OGGETTIVO

ART. 19- AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ART. 20- PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA D'UFFICIO

ART. 21- PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

ART. 22- INVITO A COMPARIRE

ART. 23- ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 24- PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

TITOLO IV – ENTRATE PATRIMONIALI (ex Titolo V Regolamento Entrate vigente)

CAPO I – Sanzioni Amministrative – Rimborsi

ART. 25- SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 26- Rimborsi

TITOLO V – RISCOSSIONE (ex Titolo IV Regolamento Entrate vigente)

CAPO I – Riscossione volontaria e coattiva Entrate Tributarie (sostituisce il CAPO I – Riscossione Volontaria vigente Regolamento Entrate)

ART. 27- RISCOSSIONE VOLONTARIA

ART. 28- RISCOSSIONE COATTIVA (articolo che sostituisce integralmente l'ex. art. 27 vigente Regolamento Entrate)

ART. 29- PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE (ex. art. 26 vigente Regolamento Entrate)

ART. 30- DILAZIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO (articolo che sostituisce integralmente l'ex. art. 28 vigente Regolamento Entrate)

ART. 31- INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE (ex. art. 29 vigente Regolamento Entrate)

CAPO II – Riscossione volontaria e coattiva Entrate Patrimoniali (sostituisce il CAPO II – Riscossione Coattiva vigente Regolamento Entrate)

ART. 32- RISCOSSIONE VOLONTARIA (articolo introdotto ex- novo)

ART. 33- RISCOSSIONE COATTIVA (articolo introdotto ex- novo)

TITOLO VI – RECLAMO E MEDIAZIONE (sostituisce il Titolo VI vigente Regolamento Entrate)

ART. 34- NORMATIVA DI RIFERIMENTO (articolo che sostituisce integralmente l'ex. art. 32 vigente Regolamento Entrate)

ART. 35- DEFINIZIONE – AMBITO DI APPLICAZIONE – FINALITA' (articolo introdotto ex-novo)

ART. 36- PROCEDURA (articolo introdotto ex- novo)

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 37- ENTRATA IN VIGORE – EFFETTI

ART. 38- RINVIO DINAMICO

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina in via generale, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le entrate comunali proprie, tributarie e patrimoniali, ad esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici.

2. Le norme contenute nel regolamento, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità Comunali, specificano le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate; individuano le relative competenze e responsabilità allo scopo di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa nel rispetto dei principi di equità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 2 – Ambito di applicazione – Fonti – Limiti – Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità qualora la stessa materia trovi disciplina nel regolamento proprio dell'entrata; comunque, per quanto non disciplinato, esso integra quelli specifici
2. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.
3. **Costituiscono entrate patrimoniali:**
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
 - le entrate derivanti da oneri concessori;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
 - **le altre entrate di diversa natura dalle precedenti.**
4. Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tali regolamenti, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Le aliquote, le tariffe e i prezzi delle singole entrate sono deliberati dall'organo competente per legge entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, esse si intendono prorogate di anno in anno.

6. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali, per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 3 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e rispetto del diritto alla riservatezza, secondo quanto stabilito dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27/07/2000 n. 212, successive modifiche integrazioni.
2. Il Comune rende note, con modalità idonee a garantirne la massima diffusione e pubblicità, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di entrate, con particolare riferimento alla misura delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi e alle modalità di calcolo, nonché tutti i propri atti relativi alla organizzazione delle funzioni e alla gestione dei relativi procedimenti.
3. Presso gli uffici preposti vengono fornite tutte le informazioni relative alla disciplina applicata alle singole entrate.
4. I moduli relativi agli adempimenti a carico dei cittadini devono essere di facile lettura e comprensione e volti alla semplificazione dei procedimenti.
5. Ferme restando le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari, al fine di assicurare l'effettiva conoscenza degli atti destinati al contribuente, essi devono essere comunicati nel domicilio effettivo o specificatamente eletto, con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Qualora non pervenga da parte del contribuente alcuna comunicazione scritta contenente l'indicazione del domicilio effettivo o specificatamente eletto, lo stesso si intende coincidente con la residenza anagrafica.
6. Non si possono richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'interessato.

Art. 4 – Forme di Gestione

1. La gestione delle entrate comunali, può avvenire in forma diretta, anche associata, oppure mediante affidamento a terzi, secondo quanto previsto dal comma 5, lettera b, dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, successive modifiche e integrazioni.
In questo caso, il responsabile dell'entrata è il soggetto affidatario.
2. La forma di gestione prescelta deve, comunque, rispondere a criteri di maggiore economicità, efficienza e funzionalità.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 5 – Soggetti Responsabili

1. Per le entrate tributarie, il Responsabile è quello designato con deliberazione della Giunta Comunale, come previsto nelle disposizioni normative istitutive dei singoli tributi.
2. Sono responsabili delle entrate patrimoniali del Comune i Responsabili del Servizio al quale risultano affidate, mediante il PEG o ai sensi di specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata collegate alle attività svolte dai servizi afferenti al settore stesso.
3. Al responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione della stessa, e precisamente:
 - verifica di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni, e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate;
 - l'attività di liquidazione e accertamento;
 - la disposizione dei rimborsi e la concessione delle dilazioni e rateizzazioni di pagamento;
 - le attività inerenti la riscossione e i profili sanzionatori;
 - l'istruttoria e la cura del contenzioso.

Art. 6 – Attività di accertamento

1. L'Ufficio Tributi procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale presso cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Per gli avvisi di accertamento, ed in generale per tutti gli atti relativi alla gestione dei tributi, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile del tributo può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39, e dell'art. 1, comma 87, della Legge 28/12/1995 n. 549.
5. L'entrata patrimoniale è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
6. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio".
7. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del

termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Art. 7 – Somme di modesto ammontare

1. In sede di regolamentazione della disciplina delle singole entrate tributarie e patrimoniali viene determinata la misura della somma (comprensiva di eventuali sanzioni, interessi, ecc.), arrotondata all'unità euro, fino a concorrenza della quale non si procede ad accertamento e ad azione di recupero e, parallelamente, non sono effettuati rimborsi.
In assenza di specifica previsione, l'importo minimo è fissato in euro 12,00 annue.
2. Fatte salve le eventuali più favorevoli disposizioni previste per le singole entrate, non si fa luogo a versamento volontario se la somma da corrispondere è inferiore a euro 3,00.
3. L'importo minimo comunque determinato non vale come franchigia e non si applica qualora la violazione sussista per più anni.

TITOLO III ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I

Sanzioni – Ravvedimento operoso – Definizione agevolata

Art. 8 – Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie sono applicate secondo le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi del 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473, successive modifiche e integrazioni.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'Ufficio Tributi, ancorché successivamente modificate dall'ufficio medesimo, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
4. Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (quando la violazione è una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta).
5. Le sanzioni amministrative tributarie sono contestate e irrogate con provvedimento del responsabile del tributo (anche contestualmente all'avviso di accertamento), secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ss. mm. ii.

Art. 9 – Ravvedimento Operoso

1. La sanzione è ridotta, purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o altri soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, successive modifiche e integrazioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 10 – Definizione agevolata – riduzione della sanzione.

Nel caso di accertamento in rettifica o di accertamento d'ufficio relativi alla dichiarazione è ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (60 giorni), secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, successive modifiche e integrazioni.

Capo II

Rimborsi – Compensazioni - Interessi

Art. 11 – Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
2. Il Responsabile del tributo procede all'esame della richiesta di rimborso, comunica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego e, qualora sia riconosciuto un credito al contribuente, predispone gli atti necessari alla liquidazione e al pagamento della somma riconosciuta indebita, nel rispetto delle norme dettate dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto del tributo, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 e seguenti del c.c.

Art. 12 – Compensazioni

1. Nel caso in cui il contribuente presenti istanza di rimborso di somme versate a titolo di tributi comunali e non dovute, questo può chiedere che la liquidazione della somma dovuta avvenga nella forma della compensazione con debiti relativi al medesimo tributo o ad altri tributi comunali, mediante compilazione di un apposito modulo predisposto dall'Ufficio da presentare al Funzionario Responsabile del tributo.
In presenza di avvisi di liquidazione o accertamento, la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.
2. Se il debito oggetto della compensazione è una somma da calcolare in autoliquidazione, il suo ammontare, eventualmente ripartito per annualità di riferimento, deve essere chiaramente specificato nella richiesta.
3. Le presenti disposizioni si applicano anche in caso di utilizzo delle modalità di pagamento di cui al Capo III del D.Lgs. 9.7.1997 n. 241 (modello F-24), limitatamente ai tributi comunali.

Art. 13 – Interessi

1. La misura degli interessi da applicare alle somme accertate è fissata in quella del tasso di interesse legale, stabilita ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal periodo in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Capo III

Autotutela – Interpello

Art. 14 – Autotutela

1. Il Responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'art. 2-quater del D.L. 564/94 convertito con modificazioni dalla Legge 30 novembre 1994 n. 656 e dal Decreto Ministeriale 11 febbraio 1998 n. 37, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
 - a. all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b. alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni degli elementi che hanno dato luogo alla loro emanazione;
 - c. alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla loro emanazione.
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e in ragione del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il responsabile del tributo, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento.
3. I provvedimenti di annullamento, di rettifica o di revoca, adeguatamente motivati, sono comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

4. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia passata in giudicato una sentenza favorevole al Comune, salvo che essa si fondi su motivazioni di ordine meramente formale.

Art. 15 – Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può presentare al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano oggettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. Relativamente la disciplina applicativa dell'istituto si richiama la specifica normativa di riferimento (cfr. D.Lgs. 156/2015; art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 e DM 26 aprile 2001, n. 209, ss. mm. ii.)

CAPO IV

Accertamento con Adesione

Art. 16 – Presupposto ed ambito di applicazione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs 19/06/1997, n. 218.
2. Le seguenti disposizioni sono applicabili a tutti i contribuenti e a tutti i tributi comunali.
3. L'accertamento con adesione attribuisce all'ufficio tributi un più ampio margine di azione e di proposta per definire, in via amministrativa e in contraddittorio con il contribuente le pretese tributarie.
4. L'attività di accertamento con adesione deve essere indirizzata a considerare le motivate e documentate ragioni del contribuente, verificarne i presupposti soggettivi e oggettivi, deflazionare il contenzioso tributario, anticipare la riscossione dei tributi e conseguire concreti risultati dall'azione d'accertamento.

Art. 17 – accertamento con adesione –ambito soggettivo

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:
 - a. le persone fisiche;

- b. le società di persone e gli altri soggetti assimilati (di cui all'art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi);
- c. le società di capitali e gli enti soggetti Irpeg (di cui all'art. 87 del Testo Unico delle imposte sui redditi);
- d. gli Enti Pubblici, gli Enti Pubblici territoriali;
- e. tutti i soggetti assoggettabili ai tributi locali, anche quelli costituiti sotto forma di associazioni non riconosciute ai fini delle imposte erariali.

Art. 18 – accertamento con adesione –ambito oggettivo

1. I disposti del D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 si rendono operativi nei riguardi di tutte le modalità di accertamento, nell'ambito di applicazione delle norme previste per ogni singolo tributo, ed in particolare:
 - a. dell'avviso di liquidazione;
 - b. dell'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà;
 - c. dell'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.
2. Inoltre si rendono operativi nei riguardi di qualsiasi aspetto dell'accertamento, nell'ambito di applicazione delle norme previste per ogni singolo tributo.
3. L'ambito applicativo predetto si attua attraverso la facoltà decisionale del Funzionario responsabile del singolo tributo, nei casi in cui la normativa ne prevede la nomina, e:
 - a. consente un rilevante margine all'azione dell'Ufficio;
 - b. permette all'Ufficio di dare un immediato e significativo impulso all'avvio del procedimento di adesione;

Art. 19 – Avvio del procedimento

Il procedimento per l'accertamento con adesione può essere avviato:

- a. a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 20 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuno instaurare il contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'accertamento già formato, invia al contribuente stesso un invito a comparire, nel quale devono essere indicati:

- gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
 4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio, non preclude al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 21 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 18, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.
2. L'eventuale successiva impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza sospende per un periodo di 90 giorni sia i termini per l'impugnazione che quelli per il pagamento.
4. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza di definizione, l'ufficio formula al contribuente l'invito a comparire.

Art. 22 – Invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente, in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un apposito verbale redatto dal responsabile del tributo.

Art. 23 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore) e dal responsabile del tributo.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, degli interessi e delle sanzioni; sono altresì precisati le modalità e i termini (eventualmente rateali) di pagamento.
3. Nel caso di cui all'art. 9, comma 1, del presente regolamento, la sanzione dovuta per infedele od omessa denuncia, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 24 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
2. Entro 15 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
3. Il perfezionamento dell'adesione comporta la definizione del rapporto tributario oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

TITOLO IV ENTRATE PATRIMONIALI

CAPO I Sanzioni amministrative - rimborsi

Art. 25 – Sanzioni amministrative

- 1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in denaro (da euro 25,00 a euro 500,00) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267, successive modiche e integrazioni, alle violazioni di norme contenute nei regolamenti comunali di disciplina delle entrate, per le quali non siano previste specifiche sanzioni da disposizioni di legge o regolamento.*
2. Il Responsabile dell'entrata irroga la sanzione secondo quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, successive modifiche e integrazioni, stabilendo la misura della stessa tra i limiti edittali minimo e massimo previsti dalla norma di cui sopra.

Art. 26 – Rimborsi

1. Il cittadino può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
2. Il Responsabile dell'Entrata procede all'esame della richiesta di rimborso, comunica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego e, qualora sia riconosciuto un credito al cittadino, predispone gli atti necessari alla liquidazione e al pagamento della somma riconosciuta indebita, nel rispetto delle norme dettate dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Interessi nella misura del tasso legale spettano al cittadino per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO V RISCOSSIONE

CAPO I Riscossione volontaria e coattiva Entrate Tributarie

Art. 27 – Riscossione volontaria

1. L'ente effettua la riscossione volontaria delle entrate tributarie in forma diretta, con le modalità previste negli specifici regolamenti.

2. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 28 - Riscossione coattiva

Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei vari tributi comunali, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) del D.lgs. 446/97, successive modifiche e integrazioni, può avvenire tramite:

a) **la procedura dell'ingiunzione fiscale** di pagamento di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/73, in quanto compatibili, nelle seguenti forme: in economia, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta direttamente o in forma associata dall'Ente; con affidamento diretto alle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art 113, comma 5, lett. c) del TUEL (società "in house"), mediante convenzione e a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla, che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; nel rispetto delle procedure previste in materia di affidamento della gestione ("concessione") dei servizi pubblici locali relativamente ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 comma 1 del D.lgs. 446/97, alle società di cui all'art 113, comma 5, lett. b) del TUEL iscritte all'albo di cui all'art 53, comma 1, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della lett. b del presente articolo, o a operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese UE con requisiti analoghi;

b) **la procedura del ruolo** secondo le disposizioni del Titolo I, capo II, e del Titolo II, del D.P.R. 602/73 se affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale delle entrate, che può effettuare anche la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie degli enti locali.

Art. 29 - Procedura di recupero crediti stragiudiziale

Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.

Art. 30 – Dilazione e Rateazione di pagamento

1. L'avviso di accertamento può essere rateizzato su richiesta del contribuente. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva. La rateizzazione è concessa in caso di inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni.

2. La rateizzazione è effettuata sull'importo intero. Per importi da rateizzare inferiori a € 1.000,00, la durata massima della rateizzazione non può superare 12 mesi; per importi compresi tra € 1.001,00 e 5.000,00, la durata massima della rateizzazione non può superare i 24 mesi; per importi oltre € 5.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare 36 mesi; per importi superiori a € 15.000,00 è richiesta la presentazione di garanzia fidejussoria, bancaria o di primaria compagnia assicurativa.
3. Sulla somma da rateizzare è applicato l'interesse legale su base annua vigente al momento della richiesta.
4. In caso di mancato pagamento di non più di quattro rate, anche non consecutive, si procederà all'iscrizione a ruolo del debito residuo senza ulteriore avviso.
5. La rateazione può essere concessa anche dopo l'inizio delle procedure di riscossione coattiva.
6. La rateizzazione degli avvisi di accertamento, inerenti i singoli tributi, viene concessa con provvedimento del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Art. 31 – Insinuazione nel passivo fallimentare

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati da imprese dichiarate fallite o soggette ad altre procedure concorsuali solo se superiori ad euro 250,00.
2. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da imprese dichiarate fallite o soggette ad altre procedure concorsuali solo se superiori ad euro 500,00.
3. Il Responsabile dell'Entrata è comunque tenuto a porre in essere ogni opportuna iniziativa per la riscossione di crediti d'importo anche inferiore a quello indicato nei commi precedenti, qualora, sulla base dell'istruttoria compiuta, abbia ragione di ritenere possibile ed economica la riscossione degli stessi.

CAPO II

Riscossione volontaria e coattiva Entrate Patrimoniali

Art. 32 – Riscossione volontaria

L'ente effettua la riscossione volontaria delle entrate patrimoniali in forma diretta, con le modalità previste negli specifici regolamenti.

Art. 33 – Riscossione coattiva

Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) del D.lgs. 446/97, successive modifiche e integrazioni, può avvenire tramite:

a) **la procedura dell'ingiunzione fiscale** di pagamento di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/73, in quanto compatibili, nelle seguenti forme: in economia, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta direttamente o in forma associata dall'Ente; con affidamento diretto alle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art 113, comma 5, lett. c) del TUEL (società "in house"), mediante convenzione e a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla, che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; nel rispetto delle procedure previste in materia di affidamento della gestione ("concessione") dei servizi pubblici locali relativamente ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 comma 1 del D.lgs. 446/97, alle società di cui all'art 113, comma 5, lett. b) del TUEL iscritte all'albo di cui all'art 53, comma 1, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della lett. b del presente articolo, o a operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese UE con requisiti analoghi;

b) **la procedura del ruolo** secondo le disposizioni del Titolo I, capo II, e del Titolo II, del D.P.R. 602/73 se affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale delle entrate, che può effettuare anche la riscossione spontanea e coattiva delle entrate patrimoniali degli enti locali.

TITOLO VI RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 34 – Normativa di riferimento

L'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 156/2015, ha esteso a tutti gli enti impositori, ivi compresi gli enti locali per i tributi di propria competenza, gli istituti di reclamo e mediazione.

Art. 35 – Definizione, ambito di applicazione e finalità

Il reclamo e la mediazione sono procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie aventi valore pari o inferiore ad € 20.000,00, relative agli atti impugnabili davanti alle competenti commissioni tributarie.

Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il predetto valore è riferito al solo tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di

controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 36 – Procedura

1. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo e mediazione; si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
2. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni; se la commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
3. Competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione, è il responsabile del tributo che ha emesso e sottoscritto lo stesso atto.
4. L'organo preposto, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
5. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto tributario o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
6. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del D.Lgs. 218/1997.
7. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
8. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
9. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni previsti per la conclusione della procedura, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 – Entrata in vigore – effetti

Il presente regolamento entra in vigore, con effetto dal 1° gennaio 2018.
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 34 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali.
2. In tali casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sopraordinata.